



Norme per la certificazione CE delle imbarcazioni da diporto e relativi componenti, delle moto d'acqua e dei motori di propulsione installati su o in unità da diporto

In vigore dal 18 Gennaio 2017

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12
16128 Genova - Italia

tel +39 010 53851
fax +39 010 5351000
web site : www.rina.org

Regolamenti tecnici

1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme si applicano alla certificazione di imbarcazioni da diporto in accordo alla Direttiva 2013/53/UE, di seguito denominata Direttiva, e alle interpretazioni indicate nelle "RSG Guidelines" emesse dal "Recreational Craft Sectoral Group".

Per imbarcazione da diporto si intende un'unità da diporto di qualsiasi tipo, anche parzialmente completata, escluse le moto d'acqua, destinata ad attività sportive e ricreative con lunghezza dello scafo compresa tra 2,5 e 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione. Il fatto che la stessa imbarcazione possa essere utilizzata per il noleggio oppure per l'insegnamento della navigazione da diporto non osta alla sua inclusione nel campo d'applicazione della Direttiva se viene immessa in commercio per finalità ricreative.

Le presenti norme si applicano inoltre:

- ai componenti elencati nell'Annesso II della Direttiva;
- ai motori di propulsione installati o specificamente destinati ad essere installati su o in unità da diporto;
- alle moto d'acqua e moto d'acqua parzialmente completate.

2 CATEGORIE DI PROGETTAZIONE

Le imbarcazioni da diporto sono suddivise nelle categorie di progettazione di seguito definite (ved. Tab.1) e devono essere progettate e costruite conformemente ai parametri indicati per quanto riguarda la stabilità, il galleggiamento e gli altri requisiti essenziali applicabili indicati nell'Allegato I della Direttiva; devono inoltre essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilità.

Valgono le seguenti definizioni:

- A Un'imbarcazione da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione A è considerata progettata per venti che possono superare forza 8 (Scala Beaufort) e un'altezza d'onda significativa superiore a 4 metri ad esclusione di circostanze anomale come tempeste, tempeste violente, uragani, tornado e condizioni estreme di navigabilità o onde anomale.
- B Un'imbarcazione da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione B è considerata progettata per una forza del vento fino a 8, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 4 metri, compresi.

C Un'unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione C è considerata progettata per una forza del vento fino a 6, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 2 metri, compresi.

D Un'unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione D è considerata progettata per una forza del vento fino a 4, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 0,3 metri, compresi, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 metri.

Tabella 1: Categorie di progettazione

Categoria di progettazione	Forza del vento (Scala Beaufort)	Altezza d'onda significativa (H 1/3, metri)
A	superiore a 8	superiore a 4
B	fino a 8 compreso	fino a 4 compreso
C	fino a 6 compreso	fino a 2 compreso
D	fino a 4 compreso	fino a 0,3 compreso

3 CRITERI DI ADOZIONE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

3.1 Generalità

In Tab.2 sono indicati i criteri di adozione delle procedure di valutazione della conformità per imbarcazioni da diporto e relativi componenti, moto d'acqua e motori di propulsione, di cui all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE; per le imbarcazioni da diporto i criteri sono riportati in funzione della categoria di progettazione dell'imbarcazione e della sua lunghezza.

I criteri indicati in Tab.2 rappresentano le prescrizioni della Direttiva per la certificazione e la sorveglianza dei prodotti considerati; il fabbricante tuttavia, può accedere a procedure di certificazione che richiedano l'intervento di RINA anche nei casi in cui la certificazione da parte di un organismo notificato non sia prescritta.

3.2 Componenti

Ai fini della valutazione dei componenti può essere scelta una della seguenti procedure:

- Esame UE per tipo seguito da conformità al tipo (moduli B + C),
- Esame UE per tipo e garanzia qualità produzione (moduli B + D),

- Esame UE per tipo e verifica su prodotto (moduli B + F),
- Verifica dell'unità (modulo G),
- Garanzia qualità totale (modulo H).

simile richiesta ad altro Organismo Notificato, in cui sono precisati i seguenti dati :

- il nome e l'indirizzo del Fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;
- le caratteristiche principali dell'unità o del componente;
- la procedura di valutazione della conformità che intende adottare.

4 DOMANDA

4.1 Generalità

Il Fabbricante presenta a RINA una domanda di certificazione, dichiarando di non aver presentato

Alla domanda deve essere allegata la documentazione tecnica di cui in [4.2].

Tabella 2: Procedure di valutazione della conformità che richiedono l'intervento dell'organismo notificato

Categ. progettazione	Lunghezza (m)	Procedure di valutazione della conformità (moduli di valutazione)
A e B	$L < 12$	A1, B + C, B + D, B + E, B + F, G, H
A e B	$12 \leq L \leq 24$	B + C, B + D, B + E, B + F, G, H
C	$L < 12$	In caso di rispetto delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'Allegato I della Direttiva: A1, B + C, B + D, B + E, B + F, G, H In caso di inosservanza delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'Allegato I della Direttiva: A1, B + C, B + D, B + E, B + F, G, H
C	$12 \leq L \leq 24$	B + C, B + D, B + E, B + F, G, H
D	$2,5 < L < 24$	A1, B + C, B + D, B + E, B + F, G, H
Moto d' acqua	$L \leq 4$	A1, B + C, B + D, B + E, B + F, G, H
Componenti	-	B + C, B + D, B + E, B + F, G, H

Emissione gas scarico per prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata	B + C, B + D, B + E, B + F, G, H
Emissione gas scarico per prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata	B + C1, G

Emissione sonora	Prove effettuate applicando la norma armonizzata	Prove effettuate senza applicare la norma armonizzata	Metodo $F_n + P/D$
Motori fuoribordo, moto d'acqua, motori entrofuoribordo con sistema di scarico integrato	A1, G, H	G	-
Imbarcazioni con motori entro bordo o motori entrofuoribordo con sistema di scarico non integrato	A1, G, H	G	A1, G, H

4.2 Documentazione tecnica fornita dal fabbricante

La documentazione tecnica deve comprendere tutti i dati o mezzi pertinenti usati dal fabbricante per garantire che l'imbarcazione o i componenti o le moto d'acqua siano conformi ai requisiti essenziali elencati nell'Allegato I della Direttiva.

A tal fine il fabbricante si impegna anche ad adottare i criteri e i requisiti indicati nelle RSG Guidelines applicabili per la progettazione, costruzione e commercializzazione della imbarcazione e dei relativi componenti.

La documentazione tecnica deve consentire la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento del prodotto, nonché permettere di valutarne la conformità ai requisiti essenziali applicabili.

La documentazione deve comprendere in generale, quanto segue, per quanto applicabile al tipo di imbarcazione o di componente da valutare:

- una descrizione generale del tipo;
- disegni con i dimensionamenti, le sistemazioni e i dettagli delle strutture principali dello scafo, della coperta e delle sovrastrutture;
- piano generale schematico dell'eventuale apparato motore e degli impianti per servizi ausiliari;
- disegno dello schema generale dell'impianto elettrico;
- schema relativo ai dispositivi di protezione contro gli incendi;
- descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;
- riferimento alle norme armonizzate applicate (interamente o parzialmente) nella costruzione dell'imbarcazione o del componente, nonché delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti essenziali della Direttiva qualora non siano state applicate tali norme armonizzate;
- elenco degli altri riferimenti normativi applicati nella costruzione dell'imbarcazione o del componente;
- risultati dei calcoli di progettazione e degli esami effettuati;
- risultati delle prove e dei calcoli di stabilità e di galleggiabilità, in accordo agli specifici requisiti essenziali;
- risultati delle prove (rapporto di prova) relativo alle emissioni dei gas di scarico dei motori (e copia della dichiarazione di conformità), in accordo ai specifici requisiti essenziali;
- risultati delle prove (rapporto di prova) relativi alle emissioni sonore (e copia della dichiarazione di conformità) in accordo ai specifici requisiti di conformità.

Ai fini della verifica delle emissioni sonore, la documentazione tecnica deve comprendere:

- copia della dichiarazione di potenza dei motori;
- disegno schematico e descrizione del sistema di scarico.

Ai fini della certificazione dei gas di scarico dei motori la documentazione tecnica deve comprendere:

- descrizione generale del tipo di motore;
- viste di assieme del motore;
- lista dei componenti che il fabbricante ritiene abbiano influenza sulle emissioni allo scarico;
- disegni con i dimensionamenti, le sistemazioni e i dettagli di tutti i componenti che influenzano il processo di combustione e la composizione dei gas di scarico;
- descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;
- i principali parametri di funzionamento del motore con il riferimento alle norme armonizzate applicate (es.: ISO 8665 per la definizione della potenza del motore), e i valori limite degli stessi che consentono il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza applicabili, elencati nell'Annesso I della Direttiva 2013/53/UE;
- manuale del proprietario.

5 PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' CHE RICHIEDONO L'INTERVENTO DELL'ORGANISMO NOTIFICATO

Quando un organismo notificato interviene nella valutazione della conformità, deve essere rilasciato un Certificato.

5.1 Controllo interno della produzione e prove ufficiali del prodotto (Modulo A1)

Nell'ambito della procedura descritta all'Allegato II della Decisione n. 768/2008/CE, RINA effettua una o più prove, come descritte nelle "RSG Guidelines", su uno o più aspetti specifici del prodotto fabbricato per verificarne la conformità alle relative prescrizioni dello strumento legislativo.

5.2 Esame UE per tipo (Modulo B)

Nell'ambito della procedura descritta all'Allegato II della Decisione n. 768/2008/CE, RINA, secondo le modalità riportate nelle "RSG Guidelines", esamina, verifica e certifica il progetto tecnico [Par. 4] di un prodotto (tipo) secondo le prescrizioni dello strumento legislativo.

RINA viene informato dal fabbricante di tutte le

modifiche al tipo omologato che possano influire sulla conformità del prodotto alle prescrizioni fondamentali della Direttiva; tali modifiche richiedono un'ulteriore omologazione.

5.3 Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione relativamente alle emissioni di gas di scarico (Modulo C)

Quando si usa il modulo C dell'allegato II della decisione n.768/2008/CE e se il fabbricante non opera a norma di un adeguato sistema qualità, RINA esegue controlli sui prodotti ad intervalli casuali al fine di verificare la qualità dei controlli interni sul prodotto, secondo procedure riportate nelle "RSG Guidelines". Quando il livello qualitativo appare insoddisfacente si applica la procedura di cui all'allegato VIII della Direttiva.

5.4 Conformità al tipo basata sul controllo della produzione interna e su prove supervisionate del prodotto (Modulo C1)

Limitatamente alle emissioni di gas di scarico, RINA, come definito nell'allegato II della decisione n.768/2008/CE, effettua una o più prove, descritte nelle "RSG Guideline" e eseguite senza applicare la norma armonizzata, su uno o più aspetti specifici per ogni singolo prodotto interessato.

5.5 Conformità basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione, della qualità del prodotto e della qualità totale (Moduli D, E, H)

Nell'ambito delle procedure descritte nell'allegato II della decisione n.768/2008/CE, il fabbricante si accerta e dichiara che i prodotti interessati soddisfano i requisiti essenziali applicabili, come riportato nelle "RSG Guidelines".

RINA effettua la valutazione iniziale e la sorveglianza del sistema di gestione della qualità in accordo al "Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità" (disponibile all'indirizzo www.rina.org). Il gruppo di verifica è composto da un esperto nella valutazione del prodotto unitamente a un auditor qualificato per la verifica dei sistemi di gestione per la qualità.

5.6 Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (Modulo F)

Nell'ambito della procedura descritta nell'allegato II della decisione n.768/2008/CE, il fabbricante si accerta e dichiara che i prodotti, che sono stati sottoposti ad esami e prove singolarmente o a campione, sono conformi al tipo oggetto del Certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti essenziali applicabili.

RINA effettua esami e prove, come descritti nelle "RSG Guidelines", atti a controllare la conformità dei prodotti con le prescrizioni dello strumento legislativo.

5.7 Conformità basata sulla verifica dell'unità (Modulo G)

Nell'ambito della procedura descritta all'Allegato II della Decisione n. 768/2008/CE, RINA, secondo le modalità riportate nelle "RSG Guidelines", esamina, verifica e certifica un unico prodotto, rispettando le prescrizioni dello strumento legislativo ad esso applicabile.

5.8 Conformità equivalente sulla base di una valutazione post-costruzione (Modulo APC)

Nell'ambito delle procedure richiamate dall'articolo 23 della Direttiva e descritte nell'allegato V della stessa e nelle "RSG Guidelines", RINA esamina il singolo prodotto ed effettua calcoli e altre valutazioni per assicurarne la conformità ai requisiti dello strumento legislativo.

6 PROVE DI LABORATORIO

RINA, oltre alle prove effettuate presso i propri laboratori, accetta prove effettuate presso laboratori indipendenti purchè siano:

- accreditati secondo la norma ISO 17025 da un membro a pieno titolo ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) per le norme di prova in questione;
- riconosciuti dall'Amministrazione di uno stato membro dell'UE per le norme di prova in questione.

Nei laboratori che non sono accreditati e non sono riconosciuti come descritto sopra o nei laboratori situati in sale prova e/o impianti di produzione appartenenti al produttore, le attività di prova sono gestite, coordinate e presenziate da RINA.

7 MARCATURA CE

La marcatura CE è soggetta ai principi generali stabiliti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

La marcatura CE è seguita anche dal numero 0474 (contrassegno numerico del RINA), nel caso siano state adottate le seguenti procedure di certificazione:

- Conformità basata sul controllo interno della produzione e prove ufficiali del prodotto (Modulo A1)

- Conformità basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione (modulo D)
- Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F)
- Conformità basata sulla verifica dell'unità (modulo G)
- Conformità basata sulla garanzia qualità totale (modulo H)
- Conformità equivalente sulla base di una valutazione post-costruzione (modulo APC).

8 PERIODO DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

Il certificato rilasciato da RINA ha la validità stabilita dalla Direttiva, o, ove non previsto dalla Direttiva stessa, pari a 3 anni per i certificati relativi ai moduli D, E, H. Nel caso di moduli A1, B, C1, F, G il certificato non ha scadenza.

9 PROLUNGAMENTO DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

La validità di una certificazione relativa ai moduli D, E, H, può essere prolungata per ulteriori periodi di tre anni, purché sia ripetuto l'iter previsto dal presente Regolamento.

10 SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

10.1 Sospensione

La validità del Certificato di conformità può essere sospesa in accordo a quanto previsto dalle "Condizioni generali di contratto per la certificazione di sistemi, prodotti e personale" e se sono riscontrate nel Sistema di Gestione per la Qualità delle non conformità non risolte entro i tempi stabiliti da RINA. Il fabbricante può inoltre richiedere a RINA, giustificandone i motivi, la sospensione della certificazione per un periodo in generale non superiore a sei mesi e comunque non oltre la data di scadenza del certificato.

La sospensione è notificata per iscritto, precisando le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate.

La sospensione della validità della certificazione può essere resa pubblicamente nota da RINA.

10.2 Ripristino

Il ripristino della certificazione è subordinato all'accertamento dell'eliminazione delle carenze che avevano causato la sospensione stessa mediante la verifica del prodotto per accertare la rispondenza dello stesso a tutti i requisiti della norma di riferimento.

Esso è notificato per iscritto al fabbricante.

10.3 Revoca

La validità della certificazione può essere revocata da RINA se vengono rilevate inadempienze gravi del fabbricante, quali ad esempio:

- rilevante non conformità dei prodotti fabbricati o in fabbricazione, rispetto alla documentazione tecnica sottoposta a RINA;
- significative modifiche apportate ai prodotti senza informare RINA.

La validità della certificazione può anche essere revocata nel caso che siano intervenute modifiche alle norme e/o ai requisiti applicabili ai prodotti ed il fabbricante non ritenga o non sia in grado di adeguarvisi.

Il fabbricante che, dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter previsto dal presente Regolamento.

11 ELENCO DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE

L'elenco delle Certificazioni emesse è reperibile all'indirizzo: www.rina.org

12 VOLTURA DEL CERTIFICATO

In caso di cambio di ragione sociale, il fabbricante deve comunicare a RINA le modifiche intervenute, inviando la seguente documentazione:

- copia del nuovo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, o documento equivalente,
- copia dell'atto notarile attestante la variazione.

RINA, effettuati gli accertamenti del caso, deve rilasciare un nuovo certificato di conformità, annullando quello precedente.

13 RICORSI

Il fabbricante può fare ricorso contro le decisioni di RINA; esponendo le ragioni del dissenso, entro 30 giorni dalla data di notificazione della decisione.

RINA esaminerà il ricorso entro due mesi dalla sua presentazione.

Ogni spesa relativa al ricorso rimane a carico del fabbricante, salvo i casi di riconosciuta fondatezza.

14 RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

Il fabbricante può inviare una formale comunicazione di rinuncia alla certificazione a RINA, prima della scadenza del Certificato, incluso il caso in cui il fabbricante stesso non voglia o non possa adeguarsi alle nuove istruzioni impartite da RINA.

RINA, al momento della ricezione di tale comunicazione, avvia l'iter per rendere il certificato non valido.

Entro un mese dalla data dell'avvenuta comunicazione, RINA aggiorna lo stato di validità del certificato.

15 CONFIDENZIALITÀ

RINA garantisce la riservatezza di tutte le informazioni di cui venga a conoscenza durante la sua relazione con il produttore e di tutte le comunicazioni tra il RINA e il produttore.

16 CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento RINA "Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti e Personale", nella edizione in vigore e disponibile all'indirizzo www.rina.org.